RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 64 del 29 marzo 2022

Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)

Articolo 1 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2011)

L'articolo 1 introduce la lettera h bis) nell'articolo 2 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 3 della I.r. 21/2011)

L'articolo 2 sostituisce le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 della I.r. 21/2011 e introduce la lettera e bis). Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 4 della I.r. 21/2011)

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 4 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011)

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 5 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 21/2011)

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 6 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011)

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella I.r. 21/2011)

L'articolo 8 inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2011)

L'articolo 9 introduce il comma 2 bis nell'articolo 10 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Modifica all'articolo 11 della I.r. 21/2011)

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 21/2011)

L'articolo 11 modifica l'articolo 12 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 15 della I.r. 21/2011)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 21/2011)

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 15 (Sostituzione dell'articolo 18 della I.r. 21/2011)

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 18 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 16 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 21/2011)

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della I.r. 21/2011. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra comunque all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie. Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del PSR, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento, è iscritto nella Missione 16, Programma 3, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attua- zione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	Stanziamento già iscritto

Articolo 17 (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 17 inserisce l'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)

L'articolo 18 modifica l'articolo 23 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 21/2011)

L'articolo 19 modifica l'articolo 37 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 20 (Modifica all'articolo 38 della l.r. 21/2011)

L'articolo 20 modifica l'articolo 38 della I.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 21 (Inserimento dell'articolo 42 bis nella I.r. 21/2011)

L'articolo 21 inserisce l'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 22 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.